SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2006, n. **265.**

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 58 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel quale è previsto che l'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonché a sequestro giudiziario e conservativo, sia determinata sulla base delle tariffe approvate ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico e, in via residuale, secondo gli usi locali;

Visto l'articolo 59 del citato Testo Unico secondo cui «con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia», che tali «tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico», e che «prevedono altresì l'inclusione nelle tabelle delle riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene»;

Rilevato che il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti e che pertanto, si ritiene di limitare la determinazione dell'indennità di custodia a detti beni;

Rilevato che per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si debba fare riferimento agli usi locali, in base a quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato;

Ritenuto, per quanto riguarda i veicoli a motore, di dovere fare riferimento ai criteri di massima stabiliti dal Ministero dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da parte delle Prefetture delle tariffe per la custodia, con conversione in euro e aggiornamento in base agli indici ISTAT, nonché, per le tariffe ivi non previste, di tenere conto di quelle applicate presso le singole Prefetture;

Ritenuto, per quanto riguarda i natanti, di dovere fare riferimento ai criteri di massima indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 0005848.U del 23 dicembre 2005);

Vista la nota del 7 marzo 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, che propone una riformulazione dell'articolo 6 del decreto;

Ritenuto di dover accogliere la proposta di modifica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Indennità per la custodia dei veicoli a motore

1. Le tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera per la custodia e per la conservazione, nonché quella per il traino, il trasporto e il recupero dei veicoli sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonché a sequestro giudiziario e conservativo, sono fissate secondo le tariffe di seguito riportate, IVA esclusa:

a) custodia in area recintata e scoperta di motoveicoli e ciclomotori:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 1,68;

2) per il periodo successivo: euro 1,06;

b) custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24;

2) per il periodo successivo: euro 1,39;

c) custodia in area recintata e scoperta di autocarri:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,79;

2) per il periodo successivo: euro 1,79;

d) custodia in luogo chiuso e coperto: l'indennità determinata in base alle tariffe di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* è aumentata del 25%;

e) traino e trasporto in depositeria:

motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00;

autoveicoli: euro 60,00;

autocarri: euro 80,00;

f) recupero del mezzo:

l'indennità determinata in base alle tariffe di cui al punto *e)* è aumentata del 25%.

Art. 2.

Indennità per la custodia dei natanti

1. Le tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera per la custodia e per la conservazione dei natanti sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonché a sequestro giudiziario e conservativo, sono fissate secondo le tariffe di seguito riportate, IVA esclusa:

a) unità di lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 10 metri:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 7,00;

2) per il periodo successivo: euro 3,50;

b) unità di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 12,00;

2) per il periodo successivo: euro 6,00.

Art. 3.

Riduzione dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene

1. Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera *a)* n. 2; alla lettera *b)* n. 2; alla lettera *c)* n. 2 e alla lettera *d)*, nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera *a)* n. 2 e alla lettera *b)* n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate:

a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%;

b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera *a)*, è ulteriormente ridotto nella misura del 30%;

c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera *b)*, è ulteriormente ridotto nella misura del 40%;

d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera *c)*, è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.

2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera *d)* del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.

3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto.

Art. 4.

Tabelle

1. Gli importi delle indennità determinate a norma degli articoli 1, 2 e 3 sono riportati nelle tabelle *A, B, C* e *D* allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 5.

Determinazione dell'indennità relativa ad altre categorie di beni

1. Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 settembre 2006

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006
Ministeri istituzionali - Guistizia, registro n. 11, foglio n. 9

ALLEGATO

Tabella A - Motoveicoli e ciclomotori

Anno	Motoveicoli e ciclomotori Area non Coperta				Motoveicoli e Ciclomotori Area Coperta			
	% Riduzioni	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento	% Incremento per Rimessaggio Area Coperta	Tariffa Giornaliera Area Coperta	Tariffa Annua Area Coperta	Tariffa complessiva per periodo di riferimento
1°	da 1 a 90 gg	1,68	151,20		25,00	2,10	189,00	
	da 91 a 365 gg	1,06	291,50	442,70	25,00	1,33	364,38	553,38
2°	20,00	0,85	309,52	752,22		1,06	386,90	940,28
3°	30,00	0,59	216,66	968,88		0,74	270,83	1.211,11
4°	40,00	0,36	130,00	1.098,88		0,45	162,50	1.373,60
5°	50,00	0,18	65,00	1.163,88		0,22	81,25	1.454,85
6°	50,00	0,09	32,50	1.196,38		0,11	40,62	1.495,48
7°	-	0,09	32,50	1.228,88		0,11	40,62	1.536,10
8°	-	0,09	32,50	1.261,38		0,11	40,62	1.576,73
9°	-	0,09	32,50	1.293,88		0,11	40,62	1.617,35
10°	-	0,09	32,50	1.326,38		0,11	40,62	1.657,97

Tabella B - Autoveicoli

Anno	Autoveicoli Area non Coperta				Autoveicoli Area Coperta			
	% Riduzioni	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento	% Incremento per Rimessaggio Area Coperta	Tariffa Giornaliera Area Coperta	Tariffa Annua Area Coperta	Tariffa complessiva per periodo di riferimento
1°	da 1 a 90 gg	2,24	201,60		25,00	2,80	252,00	
	da 91 a 365 gg	1,39	382,25	583,85	25,00	1,74	477,81	729,81
2°	20,00	1,11	405,88	989,73		1,39	507,35	1.237,16
3°	30,00	0,78	284,12	1.273,85		0,97	355,15	1.592,31
4°	40,00	0,47	170,47	1.444,32		0,58	213,09	1.805,39
5°	50,00	0,23	85,23	1.529,55		0,29	106,54	1.911,94
6°	50,00	0,12	42,62	1.572,17		0,15	53,27	1.965,21
7°	-	0,12	42,62	1.614,79		0,15	53,27	2.018,48
8°	-	0,12	42,62	1.657,40		0,15	53,27	2.071,75
9°	-	0,12	42,62	1.700,02		0,15	53,27	2.125,03
10°	-	0,12	42,62	1.742,64		0,15	53,27	2.178,30

Tabella C - Autocarri

Anno	Autocarri Area non Coperta				Autocarri Area Coperta			
	% Riduzioni	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento	% Incremento per Rimessaggio Area Coperta	Tariffa Giornaliera Area Coperta	Tariffa Annua Area Coperta	Tariffa complessiva per periodo di riferimento
1°	da 1 a 90 gg	2,79	251,10		25,00	3,49	313,88	
	da 91 a 365 gg	1,79	492,25	743,35	25,00	2,24	615,31	929,19
2°	20,00	1,43	522,68	1.266,03		1,79	653,35	1.582,54
3°	30,00	1,00	365,88	1.631,91		1,25	457,35	2.039,88
4°	40,00	0,60	219,53	1.851,43		0,75	274,41	2.314,29
5°	50,00	0,30	109,76	1.961,19		0,38	137,20	2.451,49
6°	50,00	0,15	54,88	2.016,08		0,19	68,60	2.520,09
7°	-	0,15	54,88	2.070,96		0,19	68,60	2.588,70
8°	-	0,15	54,88	2.125,84		0,19	68,60	2.657,30
9°	-	0,15	54,88	2.180,72		0,19	68,60	2.725,90
10°	-	0,15	54,88	2.235,60		0,19	68,60	2.794,50

Tabella D - Natanti

Anno	Natanti lunghezza fuori tutto fino a 10m				Natanti lunghezza fuori tutto oltre 10m		
	% Riduzioni	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento
1°	da 1 a 90 gg	7,00	630,00		12,000000	1.080,00	
	da 91 a 365 gg	3,50	962,50	1.592,50	6,000000	1.650,00	2.730,00
2°	20,00	2,80	1.022,00	2.614,50	4,800000	1.752,00	4.482,00
3°	30,00	1,96	715,40	3.329,90	3,360000	1.226,40	5.708,40
4°	40,00	1,18	429,24	3.759,14	2,016000	735,84	6.444,24
5°	50,00	0,59	214,62	3.973,76	1,008000	367,92	6.812,16
6°	50,00	0,29	107,31	4.081,07	0,504000	183,96	6.996,12
7°	-	0,29	107,31	4.188,38	0,504000	183,96	7.180,08
8°	-	0,29	107,31	4.295,69	0,504000	183,96	7.364,04
9°	-	0,29	107,31	4.403,00	0,504000	183,96	7.548,00
10°	-	0,29	107,31	4.510,31	0,504000	183,96	7.731,96

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).):

«Art. 58. (L) *Indennità di custodia.* — 1 . Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.

2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.».

«Art. 59. (L) *Tabelle delle tariffe vigenti.* — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo del comma 318 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

«Art. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

1-317 *(omissis);*

318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;

b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;

c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.».

06G0283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2006.

Impegno ed erogazione di € 194.521.133,00 a favore di varie regioni in conto residui 2005, ai sensi della legge n. 488/1992, cap. 7671 - Esercizio 2006 - Somme da trasferire a regioni ed enti locali in ordine a competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica (Convenzioni ex Agensud legge n. 64/1986).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse Amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002 concernente «Conferimento alle regioni delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000)»;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 ed in particolare l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005, n. 112, con la quale a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate è stata disposta, fra l'altro, l'assegnazione della quota di € 209.000.000, per l'anno 2005, per il finanziamento delle convenzioni a suo tempo stipulate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con i diversi soggetti attuatori;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2005, n. 267, per l'esercizio 2006;

Considerato che con decreto ministeriale Tesoro sul capitolo 7671 - U.P.B. 5.2.3.19 è stata apportata una variazione in aumento, in conto residui e cassa di € 215.197.483,00, così come disposto dalla sopracitata delibera CIPE 29 luglio 2005, di cui € 209.000.000,00 relativi al finanziamento delle convenzioni ex Agensud;

Vista la nota 18546 del 6 luglio 2006, dell'Ufficio 1° di questo servizio, con la quale vengono indicate le quote da trasferire a favore delle regioni delle aree depresse e con la quale è stata richiesta la sospensione temporanea dell'erogazione a favore della regione Calabria, pari ad € 14.478.867 da cui verranno detratte le somme ancora da quantificare, occorrenti per l'esecuzione della sentenza 1153 del 14 marzo 2005 della Corte d'appello di Roma;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 194.521.133, in conto residui 2005;

Autorizza:

Art. 1.

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 194.521.133 in conto residui 2005, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Regione	Conto di tesoreria	Importo
Abruzzo	401/31195	7.282.428
Basilicata	441/31649	12.593.018
Campania	425/31409	37.853.449
Lazio	348/31183	3.079.897
Marche	330/31118	15.438
Molise	410/31207	12.534.344
Puglia	430/31601	60.424.577
Sardegna	350/22709	21.064.774
Sicilia	350/22721	39.673.208
Totale		194.521.133

L'onere complessivo di € 194.521.133, graverà sul capitolo 7671 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: SIGNORINI

06A08946

DECRETO 29 settembre 2006.

Revoca della concessione n. 112/02 del 28 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della società «Game 2001 S.r.l.».

IL DIRETTORE
PER I GIOCHI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000 concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;

Vista la convenzione di concessione n. 112/02, stipulata in data 28 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Game 2001 S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Gerenzano (Varese), via G.P. Clerici n. 188;

Visto l'atto fidejussorio n. 250874.647 del 13 febbraio 2002, pari ad € 516.456,89, rilasciato dalla «Finworld S.p.a.» a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 11, ultimo periodo, della sopraindicata convenzione n. 112/02 i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Vista l'istanza dell'8 maggio 2003, con la quale la «Game 2001 S.r.l.» ha chiesto la sospensione dell'attività nella sala-Bingo sita in Gerenzano (Varese), via G.P. Clerici n. 188, per un periodo di novanta giorni, al fine di inoltrare una successiva istanza di trasferimento della titolarità della concessione ad altro soggetto;

Vista la lettera del 7 luglio 2003, prot. n. 30538/COA/BNG, con la quale, in riferimento alla sopraindicata istanza dell'8 maggio 2003, è stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione, la sospensione dell'attività fino al 5 agosto 2003;

Vista la lettera del 28 novembre 2003, prot. n. 2003/53230/COA/BNG, con la quale, non avendo la «Game 2001 S.r.l.» ripreso l'attività e non avendo inoltrato la preannunciata istanza di trasferimento della titolarità della concessione, è stato comunicato che tale compor-

tamento costituisce violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della vigente convenzione di concessione;

Vista la lettera del 26 febbraio 2004, con la quale la «Game 2001 S.r.l.» ha comunicato che per guasti tecnici non ha potuto riprendere l'attività nel periodo settembre 2003 e gennaio 2004 e che tali guasti avrebbero comportato la sospensione dell'attività per ulteriori centoventi giorni;

Vista la lettera dell'8 febbraio 2005, prot. 2005/6120/COA/BNG, con la quale, non avendo la «Game 2001» ripreso l'attività nella sala-Bingo in questione, è stato, tra l'altro comunicato che:

il comportamento della «Game 2001 S.r.l.» costituisce grave violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio, di cui all'art. 3, comma 5, lettera *h)*, della vigente convenzione di concessione, e si configura come sospensione non autorizzata dell'attività, sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11 della convenzione stessa;

il comportamento della «Game 2001 S.r.l.» è, inoltre, pregiudizievole dell'interesse erariale;

in conseguenza di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, sono stati avviati i procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 112/02 del 28 febbraio 2002, e di escussione della cauzione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e all'art. 6 della convenzione stessa;

Vista la lettera dell'11 aprile 2005 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla cessione e occupazione del territorio limitrofo alla sala-Bingo sita in Gerenzano finalizzato alla sistemazione della viabilità generale da parte del comune, per lavori che, secondo quanto segnalato dalla «Game 2001 S.r.l.», sarebbero durati circa dodici mesi;

Vista la lettera raccomandata a/r del 31 agosto 2006, prot. n. 2006/29950/giochi/BNG, ricevuta dalla «Game 2001 S.r.l.» in data 4 settembre 2006, con la quale è stato notificato che «che da un sopralluogo effettuato da funzionari del competente ufficio regionale è emerso che i lavori di realizzazione di una rotatoria in prossimità della sala-Bingo in oggetto sembrano conclusi, il sistema viabilistico nella zona definito e che non vi sono fattori ostativi alla riapertura della sala-Bingo.»;

Considerato che neanche successivamente al ricevimento della sopraindicata lettera del 31 agosto 2006, prot. 2006/29950/giochi/BNG, la «Game 2001 S.r.l.» ha ripreso l'attività di esercizio dei gioco del Bingo nella sala sita in Gerenzano, via P. Clerici n. 188, in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione di concessione n. 112/02 del 28 febbraio 2002, e che le motivazioni rappresentate dalla «Game 2001 S.r.l.» la giustificazione della sospensione dell'attività, che perdura ininterrottamente dal maggio 2003 e cioè anche nei periodi durante i quali tali motivazioni sono venute meno, sono pretestuose e comunque non sono state sanzionate dall'Amministrazione;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione stipulata con la «Game 2001 S.r.l.» in data 28 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 28 febbraio 2008 e che la «Game 2001 S.r.l.» ha cessato l'attività fin dal mese di maggio 2003;

Considerato che il danno derivante dal comportamento della «Game 2001 S.r.l.» è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala-Bingo dal mese di maggio 2003 al 28 febbraio 2008, e cioè per un periodo di cinquantotto mesi, che al netto del periodo di sospensione autorizzato con la sopraindicata lettera del 7 luglio 2003, prot. n. 30538/COA/BNG, è pari a cinquantacinque mesi;

Considerato che la «Game 2001 S.r.l.», dal mese di marzo 2002 (inizio dell'attività) al mese di maggio 2003 (cessazione dell'attività) ha venduto 490.007 cartelle, per un incasso complessivo di € 810.531,50, di cui € 192.906,50 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di € 13.779,04, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di € 757.846,95 (€ 13.779,04×55 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto fidejussorio n. 250874.647 del 13 febbraio 2002, pari ad € 516.456,89, rilasciato dalla «Finworld S.p.a.» a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 112/02, stipulata in data 28 febbraio 2002, è revocata, nei confronti della «Game 2001 S.r.l.», la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile la cauzione di € 516.456,89 di cui all'atto fidejussorio n. 250874.647 del 13 febbraio 2002, rilasciato dalla «Finworld S.p.a.», ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia degli obblighi della «Game 2001 S.r.l.».

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 29 settembre 2006

Il direttore: TAGLIAFERRI

06A09041

DECRETO 6 ottobre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 ottobre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 67.437 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 ottobre 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 ottobre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte
nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo ditale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 ottobre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 giugno 2006.

Concessione del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle società: Oli.It S.p.a. di Scarmagnano, Avezzano, Chieti; Multi Servizi Telematici S.p.a. di Sassari e 3M S.p.a. di S. Marco Evangelista. (Decreto n. 38904).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o, la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 18 aprile 2006, in favore di un numero massimo di seicentottantasei dipendenti della società Oli.It S.p.a. unità produttive in Scarmagno (Torino), Avezzano (L'Aquila) e Chieti, per il periodo dal 19 aprile 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 9.058.876,96.

Pagamento diretto - SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 8 marzo 2006, in favore di un numero massimo di ventotto dipendenti della società Multi Servizi Telematici S.p.a. unità di Sassari, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 10 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 330.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 257.381,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto - SI.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 4 aprile 2006, in favore di un numero massimo di duecentodieci dipendenti della società 3M S.p.a. unità produttive in S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.758.979,70.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere, complessivo pari ad euro 12.075.237,70 graverà sul capitolo 7202 - UPB 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1. per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2006

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 371

06A08945

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ragusa nel giorno 9 settembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che sono state effettuate le operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali del suddetto Ufficio nel giorno 9 settembre 2006.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 28 settembre 2006

Il direttore: IMBROGLINI

06A09065

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 2 ottobre 2006.

Integrazione dell'ordinanza 13 dicembre 2005, di autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, del nuovo sistema di approvvigionamento idrico.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della «SO.G.I.N. S.p.a.» è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'O.P.C.M. n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la successiva ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 nel sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), a cura del soggetto attuatore «SO.G.I.N.», è stata autorizzata tra le altre opere la costruzione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico;

Considerato che con note 9 e 28 agosto 2006 l'Ente parco fluviale del Po torinese ha espresso l'avviso che la costruzione dei pozzi sarebbe in contrasto con le disposizioni del vigente Piano d'area protetta, che è strumento di pianificazione della zona, che comunque la trivellazione avverrebbe a breve distanza dal luogo ove si sarebbe riscontrato un rilascio di radioattività dalla piscina Eurex e che sarebbe necessario valutare la possibilità della utilizzazione dei pozzi dimessi dell'acquedotto del Monferrato;

Ritenuto che tali osservazioni non possono essere accolte, atteso che, come hanno formalmente dichiarato tanto l'Autorità di bacino quanto la regione Piemonte, la costruzione di pozzi di attingimento dalle falde superficiali, quali sono quelli progettati, è indispensabile, proprio al fine di evitare ogni possibilità di inquinamento delle falde più profonde che alimentano gli acquedotti della zona;

Ritenuto altresì che per ragioni di sicurezza non possono utilizzarsi a tale scopo i pozzi dismessi in quanto non ricadenti all'interno del perimetro dell'impianto;

Ritenuto infine che i paventati rischi di contaminazione sono esclusi sia dalla presenza tra la falda superficiale e quella profonda di uno spesso strato impermeabile, sia dalla circostanza che i due pozzi progettati, adeguatamente protetti in superficie, sono situati a monte dell'edificio piscina rispetto al flusso della falda e ad una distanza di ben 200 metri, il che vale anche ad evitare ogni incidenza dei lavori di trivellazione;

Considerato che è indispensabile che l'autorizzazione alla costruzione dei pozzi, già concessa con l'ordinanza 13 dicembre 2005, esercitando il potere in tal senso concesso dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 180, sia integrata con la dichiarazione che essa è rilasciata altresì in deroga al vigente strumento di pianificazione d'area protetta sopra indicato, per non ritardare il programma di solidificazione del materiale radioattivo liquido;

Ritenuto che i motivi di improrogabile necessità ed urgenza dichiarati dall'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 ovviamente valgono anche per la costruzione dei pozzi che è funzionale all'operatività del nuovo sistema di approvvigionamento idrico;

Ritenuto che la regione Piemonte ha già espresso parere favorevole sul complessivo progetto di nuovo sistema di approvvigionamento idrico;

Ad integrazione dell'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005;

Dispone:

La costruzione presso il sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), dei pozzi facenti parte del nuovo sistema di approvvigionamento idrico, già autorizzata in deroga alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è altresì rilasciata in deroga, per le ragioni sopra esposte, al vigente strumento di pianificazione d'area protetta, secondo il progetto di dettaglio già trasmesso al comune di Saluggia (Vercelli) dal commissario delegato con lettera 66 di protocollo del 19 luglio 2006.

La realizzazione delle suddette opere è a cura della «SO.G.I.N.», titolare della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'APAT in sede di autorizzazione.

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'*iter* autorizzativi ed alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Roma, 2 ottobre 2006

Il commissario delegato: JEAN

06A09034

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 8 settembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL PRORETTORE VICARIO

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia delle università da parte del Ministro competente;

Visto l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalità di revisione dello stesso;

Esaminato, in particolare, il testo degli articoli 58 e 59 dello statuto di autonomia relativi rispettivamente a collegio dei revisori dei conti e a nucleo di valutazione interna;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 59 che statuisce in tre anni la durata del mandato del nucleo di valutazione, ma ne prevede comunque la decadenza in coincidenza con la scadenza del mandato rettorale durante il quale è stato costituito;

Ravvisata l'opportunità di modifica allo statuto di autonomia, in considerazione del fatto che il nucleo di valutazione interna è organo centrale a cui l'Ateneo è tenuto ad assicurare assoluta autonomia operativa in quanto svolge funzioni di valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

Visto, altresì, l'art. 58, comma 5, dello statuto di autonomia che statuisce la durata triennale del mandato del collegio dei revisori dei conti;

Ravvisata l'opportunità di intervenire a parziale modifica di tale comma, recependo quanto proposto dal consiglio di amministrazione limitatamente all'obbligo per il collegio dei revisori di relazionare anche il conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio della durata in carica del mandato;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato assunta nella seduta del 2 maggio 2006 recante l'approvazione delle citate proposte di modifica allo statuto di autonomia;

Vista la nota direttoriale prot. n. 7500/DA del 24 maggio 2006, di trasmissione delle proposte di modifica al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota di riscontro del MIUR del 31 luglio 2006, prot. n. 2319, con la quale si rappresenta che non vi sono osservazioni da formulare;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per il recepimento delle modifiche nello statuto di autonomia;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto di autonomia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 2005 e successive modificazioni, è ulteriormente modificato relativamente all'art. 58 (Collegio dei revisori dei conti) e all'art. 59 (Nucleo di valutazione interna) come segue:

a) il testo dell'art. 58 (Collegio dei revisori dei conti) quinto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

«5. I revisori nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al collegio dei revisori è fatto obbligo di relazionare il conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata in carica del mandato. Nell'ipotesi in cui il mandato viene a scadere prima che il Collegio possa adempiere al suddetto obbligo, il collegio stesso continua a permanere in carica sino al completamento della elaborazione, ai fini dell'approvazione, del conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario.»;

b) il testo dell'art. 59 (Nucleo di valutazione interna) terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

«3. Il nucleo di valutazione dell'Ateneo ha durata triennale.».

Il presente decreto è trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 8 settembre 2006

Il prorettore vicario: GIUFFRÈ

06A09035

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 ottobre 2006.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2006-2007. (Determinazione n. 1093/06).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, con particolare riferimento al comma 5, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003, relativo alle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;

Vista la propria determinazione 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2006 recante il Prontuario farmaceutico nazionale 2006;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2006-2007;

Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2006-2007;

Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Vista la Circolare n. 2 del Ministro della salute diffusa con nota del 18 aprile 2006;

Vista la direttiva del Ministro della salute, del 15 settembre 2006, n. DGPREV. V/20968/9/I.5.i.a. con la

quale impegna l'Agenzia italiana del farmaco a finalizzare le procedure registrative e di prezzo dei vaccini influenzali;

Vista la propria determinazione 15 settembre 2005 recante la Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e modifica dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2005-2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Vista la posizione espressa dal CMDh (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human) riguardo all'implementazione delle informazioni relative al contenuto di ovoalbumina;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali e le relative domande di modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

Preso atto della positiva conclusione della procedura di mutuo riconoscimento relativa ad alcuni dei suddetti vaccini influenzali;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico scientifica in merito alle domande di variazione della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione dell'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2006-2007 e divieto di vendita della formulazione 2005-2006.

1. È autorizzata la modifica della composizione specificata al successivo comma 2 dei vaccini influenzali di cui all'allegato 1, parte integrante della presente determinazione.

2. I vaccini influenzali devono essere costituiti, per la stagione 2006-2007, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

un ceppo simile al A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1);

un ceppo simile al A/Wisconsin/67/2005 (H3N2);

un ceppo simile al B/Malaysia/2506/2004.

3. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

4. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

5. I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2005-2006, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico né utilizzati.

Art. 2.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali riportati nell'allegato 1 devono essere modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1 e dal successivo comma 4.

2. La ditta titolare dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Agenzia italiana del farmaco, ufficio AIC (per medicinali di procedura nazionale e di mutuo riconoscimento con Italia Reference Member State) oppure ufficio procedure comunitarie (per medicinali di procedura di mutuo riconoscimento con Italia Concerned Member State), una riproduzione degli stampati, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.

3. In ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art. 14, dovrà inoltre pervenire, in originale, la traduzione giurata in tedesco degli stampati corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti l'esatta corrispondenza a quelli redatti in italiano.

4. Per i prodotti elencati nell'allegato 2 è approvata la variazione degli stampati presentati a corredo della domanda di aggiornamento dei ceppi per la corrente stagione 2006-2007 relativa all'adeguamento ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea circa l'indicazione del contenuto di ovoalbumina; per l'adeguamento di cui sopra i titolari AIC dei vaccini influenzali non compresi nell'allegato 2 sono tenuti a presentare una apposita domanda di variazione degli stampati prima della domanda di variazione per aggiornamento annuale dei ceppi per la successiva stagione 2007-2008.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 6 ottobre 2006

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE 2006-2007

CONFEZIONI AUTORIZZATE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE FARMACO	CODICE CONFEZIONE	DESCRIZIONE
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	INFLEXAL V	033658	055	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	INFLEXAL V	033658	067	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	ISIFLU V	034653	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	ISIFLU V	034653	030	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	ISIFLU V	034653	042	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
CHIRON S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	264	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
CHIRON S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	276	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
CHIRON S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	288	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
CHIRON S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	290	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
CHIRON S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	326	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 G) 1"
CHIRON S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	338	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8 "
CHIRON S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	340	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 G) 1"
CHIRON S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	353	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8 "
CHIRON S.R.L.	BEGRIVAC	022143	287	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
CHIRON S.R.L.	BEGRIVAC	022143	299	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago con indicatore di dosaggio per bambini al di sotto di 36 mesi
CHIRON S.R.L.	FLUAD	031840	034	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
CHIRON S.R.L.	FLUAD	031840	046	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
CHIRON S.R.L.	FLUAD	031840	059	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
CHIRON S.R.L.	FLUAD	031840	061	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	178	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	180	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE FARMACO	CODICE CONFEZIONE	DESCRIZIONE
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	192	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	204	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	216	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	228	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
HARDIS S.P.A.	INFLUVIRUS F	027761	093	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
HARDIS S.P.A.	INFLUVIRUS F	027761	117	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0.5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.R.L.	INFLUPOZZI ADIUVATO	034377	010	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.R.L.	INFLUPOZZI SUBUNITA'	025984	269	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 G, 1"
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.R.L.	INFLUPOZZI SUBUNITA'	025984	283	" 0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con ago da 25 G, 1"
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.R.L.	INFLUPOZZI SUBUNITA'	025984	295	" 0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 G,1"
KEDRION S.P.A.	ISIGRIP ZONALE SPLIT	028722	142	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
KEDRION S.P.A.	ISIGRIP ZONALE SPLIT	028722	167	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.P.A.	ADIUGRIP	034399	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.P.A.	ADIUGRIP	034399	028	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	027278	112	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	027278	124	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago presaldato
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	027278	136	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	209	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	211	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	223	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	235	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	247	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	250	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE FARMACO	CODICE CONFEZIONE	DESCRIZIONE
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	262	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	274	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	286	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	298	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	300	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	312	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	324	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	336	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	348	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	351	"bambini " sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	363	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	375	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	387	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	399	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	401	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SOLVAY PHARMA S.P.A.	BATREVAC	035619	016	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.P.A.	BATREVAC	035619	028	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.P.A.	VACCIFLU	036839	013	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.P.A.	VACCIFLU	036839	025	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	INFLUVAC S	028851	133	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	INFLUVAC S	028851	145	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

ALLEGATO 2

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE 2006-2007

CONFEZIONI PER LE QUALI È APPROVATO L'ADEGUAMENTO AI REQUISITI PREVISTI DALLA FARMACOPEA EUROPEA CIRCA L'INDICAZIONE DEL CONTENUTO DI OVOALBUMINA

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE FARMACO	CODICE CONFEZIONE	DESCRIZIONE
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	INFLEXAL V	033658	055	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	INFLEXAL V	033658	067	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	ISIFLU V	034653	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	ISIFLU V	034653	030	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	ISIFLU V	034653	042	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

06A09086

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 ottobre 2006

Dollaro USA	1,2721
Yen	149,45
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,211
Corona danese	7,4565
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67610
Fiorino ungherese	247,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9361
Corona svedese	9,2895
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	37,150
Franco svizzero	1,5887
Corona islandese	86,30
Corona norvegese	8,3780
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3878
Nuovo leu romeno	3,5304
Rublo russo	34,0500
Nuova lira turca	1,9090
Dollaro australiano	1,7019
Dollaro canadese	1,4321
Yuan cinese	10,0548
Dollaro di Hong Kong	9,9059
Rupia indonesiana	11716,04
Won sudcoreano	1207,48
Ringgit malese	4,6864
Dollaro neozelandese	1,9154
Peso filippino	63,605
Dollaro di Singapore	2,0135
Baht tailandese	47,816
Rand sudafricano	9,9818

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09126

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Beriate P».

Estratto provvedimento UPC/II/2392 dell'8 settembre 2006

Specialità medicinale: BERIATE P.

Confezioni:

033657014/M - «250» 1 flacone 250 u.i. + 1 flacone solv. + set + filtro;

033657026/M - «500» 1 flacone 500 u.i. + 1 flacone solv. + set + filtro;

033657038/M - «1000» 1 flacone 1000 u.i. + 1 flacone solv. + set + filtro.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0135/001-003/W25.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Plasma Master File (02/03).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08963

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pentavac».

Estratto provvedimento UPC/II/2394 dell'8 settembre 2006

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe pre-riempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe pre-riempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126058/M - 1 flaconcino di polvere + 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

034126060/M - 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

034126072/M - «0,5 ml polvere e sospensione iniettabile» 1 flaconcino monodose + 1 siringa pre-riempita monodose con 1 ago separato;

034126084/M - «0,5 ml polvere e sospensione iniettabile» 1 flaconcino monodose + 1 siringa pre-riempita monodose con 2 aghi separati;

034126096/M - «0,5 ml polvere e sospensione iniettabile» 10 flaconcini monodose + 10 siringhe pre-riempite monodose con 10 aghi separati;

034126108/M - «0,5 ml polvere e sospensione iniettabile» 10 flaconcini monodose + 10 siringhe pre-riempite monodose con 20 aghi separati.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del metodo termogravimetrico con il metodo di Karl Fisher (per la determinazione dell'acqua) e con quello cromatografico a fase gassosa (per la determinazione dei solventi) ai fini della quantificazione dell'umidità residua allo stadio intermedio della sostanza attiva (polisaccaride purificato di Haemophilus influenzae - PRP).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08962

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epaxal».

Estratto provvedimento UPC/II/2396 dell'8 settembre 2006

Specialità medicinale. EPAXAL.

Confezioni:

036438012/M - «24 u.i./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1 ml;

036438024/M - «24 u.i./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe pre-riempite da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1 ml;

036438036/M - «24 u.i./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe pre-riempite da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1,25 ml;

036438048/M - «24 u.i./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1,25 ml.

Titolare A.I.C.: Berna Biotech Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0111/001/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuova unità di ultrafiltrazione (Millipore semi automatic compact CUF System) per la produzione del vaccino.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08961

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Begrivac».

Estratto provvedimento UPC/II/2398 dell'8 settembre 2006

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni:

022143287/M - 1 fiala siringa 0,5 ml;

022143299/M - 1 siringa pre-riempita da una dose 0,5 ml con indicatore di dosaggio per bambini al di sotto di 36 mesi.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/II/037/II/38.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del GMP e modifica del processo di produzione. Miglioramenti nel processo di produzione del bulk monovalente.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08960

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zopiclone».

Estratto provvedimento UPC/II/2399 del 13 settembre 2006

Specialità medicinale ZOPICLONE.

Confezioni:

034398014/M - 5 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398026/M - 10 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398038/M - 20 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398040/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398053/M - 30 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398065/M - 50 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398077/M - 56 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398089/M - 60 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398091/M - 90 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398103/M - 100 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398115/M - 150 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398127/M - 200 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398139/M - 250 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398141/M - 300 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398154/M - 400 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398166/M - 500 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

034398178/M - 1000 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0163/001/II/019, NL/H/0163/001/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08959

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ultiva».

Estratto provvedimento UPC/II/2400 del 13 settembre 2006

Specialità medicinale ULTIVA.

Confezioni:

033003017/M - 5 flaconi 1 mg;

033003029/M - 5 flaconi 2 mg;

033003031/M - 5 flaconi 5 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0106/001-003/II/012, DE/H/0l06/001-003/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5, 5.3 e 6.6.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08958

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/2405 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296197/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027296209/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027296211/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag Gmbh.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo produttivo per i flaconcini mono uso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08964

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/2406 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017250/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027017262/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027017274/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo produttivo per i flaconcini mono uso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2410 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017084 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ML;

027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 U/ML;

027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ML;

027017134 - 1 flac. 1000 U/0,5 ML.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-007/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo produttivo per i flaconcini mono uso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08965-06A08968

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/2407 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015193/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027015205/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027015217/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo produttivo per i flaconcini mono uso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2409 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015027/M - 1 flac. 1 ml 2000 U/ML;

027015041/M - 1 flac. 1 ml 4000 U/ML;

027015066/M - 1 flac. 1 ml 10000 U/ML;

027015078/M - 1 flac. 1000 U/0,5 ML.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-007/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo produttivo per i flaconcini mono uso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08966-06A08967

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Corixil».

Estratto provvedimento UPC/II/2411 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: CORIXIL.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto Farmaceutico S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0565/001-003/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Pharmaceutical Works Polpharma S.A., come sito di fabbricazione del materiale di partenza Esirohamid (idroclorotiazide commercialmente disponibile).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08969

Comunicato di rettifica relativo all'estratto di determinazione UPC 4615, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Xarator"».

Nell'estratto di determinazione UPC n. 4615 del 7 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2006, alla pagina 63, ove è scritto:

«Confezioni: 033005012/M - "10" 10 compresse 10 mg

033005024/M - "10" 30 compresse 10 mg

033005036/M - "20" 30 compresse 20 mg

033005051/M - "40" 10 compresse 40 mg

033005063/M - "40" 30 compresse 40 mg»,

leggasi:

«Confezioni: 033005012/M - "10" 10 compresse 10 mg

033005024/M - "10" 30 compresse 10 mg

033005036/M - "20" 10 compresse 20 mg

033005048/M - "20" 30 compresse 20 mg

033005051/M - "40" 10 compresse 40 mg

033005063/M - "40" 30 compresse 40 mg».

06A09066

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno manifestato la volontà di cessare l'attività, pertanto la camera di commercio di Napoli con determinazione dirigenziale n. 2001 del 22 settembre 2006, ha disposto la cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari.

Le imprese di seguito elencate non hanno riconsegnato i punzoni in loro dotazione:

N. marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni non riconsegnati
401NA	Ditta Lombardo di Giuseppe D'Aprea	Torre del Greco	3
741NA	Cesarino Domenico	Torre del Greco	2

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla camera di commercio di Napoli.

06A09032

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-236) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00